



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

NIS 2: la registrazione in piattaforma ACN

3 febbraio 2025

Daniele Longo - Area Diritto d'Impresa

Il motto di ACN: *SAPIENTIA ADIUVAT*

La registrazione al portale ACN va fatta DOPO UNA **AUTOANALISI** nell'ambito dell'impresa: se si ritiene di essere soggetto alla normativa, ossia un «soggetto NIS 2», ci si attivi per rispettare la scadenza del **28 febbraio 2025**.

Sia la procedura appena illustrata, sia il riscontro che ACN darà entro aprile 2025, potranno confermare o meno la bontà di tale auto-identificazione.

La mancata registrazione è una violazione assistita da una **sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato** annuo su scala mondiale del soggetto.

Come registrarsi al portale servizi ACN

La registrazione è prevista dall'articolo 7 del decreto NIS e le modalità, termini e procedimenti sono definiti dalla [Determinazione 38565/2024](#).

ACN mette a disposizione le FAQ, [domande frequenti](#) in continuo aggiornamento.

Prima di avviare la registrazione, il soggetto deve fare la **scelta della persona che sarà il punto di contatto**.

Il punto di contatto, oltre al legale rappresentante o ad un procuratore generale, può essere un **dipendente** delegato dal rappresentante legale del soggetto.



Riepilogo sul processo di registrazione

La registrazione è composta da tre fasi:

- il censimento del punto di contatto
- la sua associazione al soggetto (l'impresa, la società o l'ente)
- la compilazione della dichiarazione NIS.

<https://portale.acn.gov.it/login>

N.B. si tratta di una dichiarazione ex DPR 445/2000, con conseguenze penali



Quindi, come prepararsi?

TO DO LIST:

- 1) scegliere il punto di contatto = un rappresentante o il delegato NIS per l'azienda, tra: i legali rappresentanti, i procuratori generali (solo se su registro imprese) o un/una dipendente
- 2) assicurarsi che la persona abbia il proprio SPID (sempre e comunque richiesto se cittadino/a italiano/a)
- 3) se straniero/a : richiesta credenziali



**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI CREDENZIALI PERSONALI
PER L'ACCESSO AL PORTALE SERVIZI DI ACN**

- RESA IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ -

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto _____ nato/a a _____, il _____, residente in (Paese e città) _____, provincia di _____, Via/Piazza _____, n. _____, Codice di Identificazione Nazionale (es. codice fiscale) _____, cittadinanza _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi

DICHIARA

di NON possedere e di non potere ottenere credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Determinazione ACN 38565/2024

RICHIEDE

le credenziali per accedere al Portale dei servizi di ACN e a tal fine fornisce le seguenti ulteriori informazioni:

-indirizzo di posta elettronica ordinaria, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o professionale: _____;
-numero di telefono, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o professionale: _____;
-ove disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o professionale: _____;
-indirizzo della sede prevalente di servizio, aziendale o professionale: _____.

Luogo e data

.....

FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione deve essere compilata in ogni sua parte e **deve essere sottoscritta con firma digitale.**

LE RESPONSABILITA' DEL PUNTO DI CONTATTO

Il punto di contatto riceve una «**delega operativa**», in base ai compiti di registrazione e tale per cui egli/ella sarà **il referente privilegiato aziendale per le comunicazioni con l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale**. La delega è in ogni momento revocabile.

Il punto di contatto non ha la “responsabilità” degli adempimenti di cui al decreto NIS, ma ne “cura” l’attuazione (ex articolo 4, comma 1, della Determinazione ACN 38565/2024), ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto NIS, in prima battuta, **la responsabilità delle violazioni è posta in capo ai vertici aziendali (organi amministrativi e direttivi), ovvero AD e CDA (e/o assimilabili)**, richiamati, poi, all’articolo 38 relativo alle sanzioni. **[FAQ 3.14]**

Il punto di contatto, in sostanza, è la figura tramite la quale l’Autorità nazionale competente NIS interloquisce con il soggetto circa tutti gli aspetti inerenti al decreto NIS.

LA DELEGA AL PUNTO DI CONTATTO

firmata digitalmente (non solo con modello ACN)

punto di contatto per più aziende del gruppo: una delega per ogni entità giuridica

la piattaforma avrà un modo per fare la revoca/sostituzione

ad aprile 2025 (ACN fa sapere che) vi sarà l'ulteriore obbligo di indicare un sostituto del pdc

[FAQ 3.4 e 3.8]



COME VA COMPILATA E CARICATA LA DELEGA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

La delega deve essere compilata in ogni sua parte (anche a mano, purché risulti leggibile) e può essere conferita ad un unico soggetto.

Ogni **modificazione dei dati** inseriti nella delega deve essere prontamente comunicata all'Agenzia per il tramite della Piattaforma digitale ACN.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione deve essere **sottoscritta con firma digitale o autografa** e, in quest'ultimo caso, inviata unitamente a copia fotostatica integrale (entrambe le facciate) sottoscritta, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità all'atto della registrazione sulla piattaforma ACN.



IL MODELLO DI DELEGA DI ACN

ATTO DI DELEGA

- RESA IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ -

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____ residente in _____, provincia di _____ Via/Piazza _____, n. _____, C.F. _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi

DICHIARA

a) di essere il/la _____ (indicare la qualità del/della dichiarante, es. *Amministratore delegato, Procuratore generale, ecc. ...*) del soggetto denominato _____ (indicare la denominazione sociale del soggetto privato, la denominazione del soggetto pubblico, ecc. ...) e, come tale, legale rappresentante dello/a stesso/a, avente sede in _____ alla Via/Piazza _____ n. _____, CF./P.IVA _____;

b) di avere il potere di delegare a terzi lo svolgimento di incarichi predefiniti, giusta _____ (indicare la legittimazione: *statuto, regolamento procura, altro*);

c) di voler designare il Punto di contatto, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nella Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;

d) di voler delegare il Punto di contatto allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4 della Determinazione del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale prot. n. 38565 del 26 novembre 2024;

DESIGNA

il/LaSig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ residente nel Comune di _____, provincia _____ di _____, n. _____, C.F. _____, (indicare la funzione esercitata dal delegato, p.es. dirigente, funzionario, componente del CDA, ecc. ...) _____ quale Punto di contatto di _____ (indicare la denominazione sociale del soggetto privato/del soggetto pubblico);

DELEGA

il/LaSig./Sig.ra _____, nella sua qualità di Punto di Contatto, come sopra designato, a porre in essere tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di assolvere, in nome e per conto di _____ (indicare la denominazione sociale del soggetto privato/del soggetto pubblico), agli obblighi previsti dal cennato decreto legislativo, ivi incluso quello della registrazione sulla piattaforma predisposta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Luogo e data

.....
.....

IL/LA DELEGANTE

Nei gruppi di imprese

Per la categorizzazione dimensionale, valgono le regole per la considerazione del GRUPPO DI IMPRESE, anche tra consociate estere (UE o extra-Ue)

Non vanno però indicate se non soggette NIS

Nei gruppi e tra collegate: conta l'impatto cyber che può derivare (casomai aprire ticket)



Le FAQ sui gruppi, le collegate / controllate...

2.14 Cosa prevede l'art. 3, comma 10 del decreto NIS?

L'articolo 3, comma 10, **attrae nell'ambito di applicazione del decreto NIS, indipendentemente dalle loro dimensioni le organizzazioni (persone giuridiche) che fanno parte di un gruppo di imprese (collegate, associate, etc.) e che esercitano un determinato controllo (lettera a) o offrono, anche in forma residuale, determinati servizi (lettere b), c) e d)) a soggetti NIS facenti parte del medesimo gruppo.**

In fase di registrazione, **tali organizzazioni dovranno dichiarare nei confronti di quali soggetti NIS del gruppo soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, comma 10,** e nella sezione dedicata all'indicazione delle tipologie di soggetto, è possibile indicare che l'organizzazione è soggetto NIS unicamente in forza dell'articolo 3, comma 10.

Si specifica, inoltre, che l'articolo 3, comma 10, **attrae nell'ambito di applicazione del decreto NIS solo le organizzazioni a cui si applica la giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5 e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, nei confronti di soggetti NIS nazionali** e. L'articolo 3, comma 10, non è rilevante, pertanto, per le organizzazioni a cui non si applica la giurisdizione nazionale o che soddisfano i criteri di cui al medesimo comma nei confronti di soggetti NIS a cui non si applica la giurisdizione nazionale (ex articolo 5).

Per completezza di informazione, si evidenzia che le organizzazioni (persone giuridiche) che soddisfano i criteri di cui alle all'articolo 10, comma 10, lettere b), c) e d), potrebbero essere riconducibili a tipologie di soggetto di cui all'allegato I, con specifico riferimento al settore infrastrutture digitali e al settore gestione dei servizi TIC. Pertanto, tali organizzazioni potrebbero in ogni caso ricadere nell'ambito di applicazione indipendentemente dall'articolo 3, comma 10 (vds FAQ 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 e 3.1).

ARTICOLO 3 – Ambito di applicazione UNA PARTICOLARITA'

Il presente decreto **si applica, altresì, indipendentemente dalle loro dimensioni**, anche ai soggetti delle tipologie di cui all'allegato IV, individuati secondo le procedure di cui al comma 13.

Il presente decreto si applica, altresì, anche ai soggetti dei settori o delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, indipendentemente dalle loro dimensioni, individuati secondo le procedure di cui al comma 13, qualora: il soggetto sia identificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto [OSE, ndr];

il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;

una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato;

f) il soggetto sia considerato critico ai sensi del presente decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti considerati essenziali o importanti.

codici ATECO vs attività effettive

2.15 Per determinare la riconducibilità alle tipologie di soggetto è opportuno considerare le attività/servizi effettivamente svolte/erogati dall'organizzazione?

Al fine di determinare la riconducibilità alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II, è necessario **tenere in considerazione le attività e/o i servizi che l'organizzazione svolge/eroga effettivamente allo stato attuale in relazione alla registrazione.**

Pertanto, dichiarazioni precedenti alla registrazione, anche di carattere formale, come **l'oggetto sociale o i codici ATECO/NACE** indicati nel registro delle imprese, **sono indicativi e non sono tassativi** in relazione alla registrazione.



Territorialità: «stabilimento principale in UE»

L'art. 5, comma 2 indica tre criteri per identificarlo, in ordine decrescente:

- La sede nel Paese ove sono prevalentemente adottate le **decisioni relative alle misure di gestione del rischio** per la sicurezza informatica
- La sede ove vengono **effettuate le operazioni di sicurezza informatica**
- Lo Stato membro in cui c'è lo stabilimento con il **maggior numero di dipendenti**



Un chiarimento sull'e-commerce

A2.6.2 La nuova disciplina [...] Si applica a qualsiasi forma di mercato online?

Il decreto NIS si applica ai soggetti che gestiscono mercati online tramite i quali sono venduti prodotti di terzi, ovvero che offrono (e gestiscono) una piattaforma di mercati online che terzi impiegano per vendere prodotti.

Al contempo, il decreto NIS non si applica ai soggetti che rivendono propri prodotti tramite un mercato online, proprio o di terzi. Pertanto, la sola vendita online di propri prodotti non implica la riconducibilità all'ambito di applicazione del decreto NIS.



N.B. tra fornitori nella catena del valore

2.16 Un fornitore di un soggetto NIS rientra nell'ambito di applicazione della nuova disciplina NIS?

Le organizzazioni che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 non rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione del decreto NIS per la sola fornitura di servizi a soggetti NIS (o comune soggetti ritenuti critici).

In linea generale, non è previsto un meccanismo di propagazione diretta dell'ambito di applicazione del decreto NIS dai soggetti NIS alla loro catena di approvvigionamento.

Tuttavia, i soggetti NIS, al fine di gestire il rischio informatico che deriva dalla propria catena di approvvigionamento, digitale o meno, dovranno imporre obblighi contrattuali ai propri fornitori.

[...]